

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4271

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli affari esteri**

(DINI)

di concerto col **Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica**

(AMATO)

col **Ministro della difesa**

(SCOGNAMIGLIO PASINI)

col **Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato**

(BERSANI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 OTTOBRE 1999

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Sud Africa per la cooperazione nel campo della difesa e degli equipaggiamenti della difesa, fatto a Roma il 10 luglio 1997

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i> 3
Relazione tecnica	» 5
Disegno di legge	» 8
Testo dell'Accordo	» 11

ONOREVOLI SENATORI. - In linea di principio, la sottoscrizione di atti bilaterali va intesa come azione stabilizzante di una particolare area-regione, di squisita valenza politica, considerati gli interessi strategici nazionali e gli impegni assunti in ambito internazionale.

In particolare, l'Accordo con il Sud Africa ha lo scopo di rafforzare e consolidare la cooperazione bilaterale, specialmente nel campo degli equipaggiamenti della difesa, per migliorare le proprie capacità militari addestrative, tecnologiche ed industriali, nell'osservanza delle legislazioni in vigore nei rispettivi Paesi ed in conformità con gli obblighi assunti a livello internazionale.

In particolare, l'articolo 1 prevede un dialogo bilaterale nel settore della difesa ed in particolare attraverso:

la definizione di programmi in cooperazione per il trasferimento di equipaggiamenti;

la cooperazione tecnica nel campo della ricerca e sviluppo;

l'approvvigionamento reciproco di equipaggiamenti per la difesa;

la promozione della cooperazione industriale fra società ed enti governativi, riguardo agli equipaggiamenti della difesa;

l'offerta di tecnologie di verifica di qualità.

L'articolo 2 stabilisce che le Parti coopereranno anche attraverso:

scambio di visite anche ai massimi livelli civili e militari;

scambio di delegazioni ufficiali, militari e industriali;

incontro di delegazioni rappresentative di unità militari e istituti militari;

attività sportive.

Inoltre viene assunto l'impegno delle Parti a favorire l'apertura dei rispettivi Uffici addetti militari.

L'articolo 3, al comma 2, stabilisce che le attività di carattere tecnico-amministrativo vengano coordinate nell'ambito di un comitato congiunto composto da rappresentanti delle due Parti, che si riunirà alternativamente ogni anno nell'uno o nell'altro Paese.

Al comma 3, invece, è istituita una Commissione degli Stati maggiori della Difesa, con il compito di coordinare le attività di carattere tecnico-militare, che si riunirà, di massima, ogni anno alternativamente nelle rispettive capitali.

L'articolo 4 regola il trattamento delle informazioni, documenti e materiali classificati, secondo le norme previste nei due Paesi. Viene inoltre specificato che tali informazioni dovranno essere utilizzate esclusivamente per gli scopi contemplati dall'Accordo e non potranno essere trasferiti a terzi senza l'assenso scritto della Parte cedente.

Infine, in caso dovessero essere scambiate informazioni classificate tra industrie o comunque entità diverse dalle Parti, l'articolo prevede la stipula di specifici accordi sulla sicurezza.

All'articolo 5 si stabiliscono gli argomenti che saranno oggetto di decisioni comuni e cioè:

sviluppo o produzione congiunti di materiali;

inviti a Paesi terzi per la partecipazione a progetti comuni;

richieste da parte di Paesi terzi di partecipazione a progetti in comune.

Un'altra fattispecie non trascurabile (articolo 6) regola il finanziamento delle riunioni e delle visite.

L'articolo 7 stabilisce che le eventuali controversie vengano risolte tra le Parti stesse e, se necessario, attraverso i canali diplomatici.

Infine, l'articolo 8 sancisce l'entrata in vigore dell'Accordo, mentre l'articolo 9 disciplina la durata, le modalità di denuncia e di rinnovo dell'Accordo, consente, inoltre,

la possibilità di modificare in qualsiasi momento il presente Accordo.

L'Accordo, infine, non incide su leggi o regolamenti in vigore, nè li modifica, nè comporta norme di adeguamento all'ordine interno.

Dalla sua applicazione, tuttavia, graveranno oneri sul bilancio dello Stato, quantificati con la relazione tecnica che si allega.

RELAZIONE TECNICA

L'attuazione delle disposizioni dell'Accordo tra l'Italia e il Sud Africa in materia di cooperazione nel campo della Difesa, comportano i seguenti oneri, in relazione ai sottoindicati articoli:

Articolo 3, comma 1:

Si prevede l'invio di funzionari alle riunioni del Comitato congiunto politico-militare, incaricato dell'esame di programmi operativi, che si riunirà alternativamente in Sud Africa ed in Italia.

Nell'ipotesi dell'invio di cinque funzionari a Pretoria, con una permanenza di quattro giorni in detta città, la relativa spesa è così quantificabile:

Spese di missione:

pernottamento (lire 200.000 al giorno x 5 persone x 4 giorni)	L.	4.000.000
diaria giornaliera per ciascun funzionario dollari USA 117, al cambio di lire 1.700 = lire 199.000, cui si aggiungono lire 60.000 pari al 30 per cento quale maggiorazione prevista dall'articolo 3 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941; l'importo complessivo di lire 259.000 viene ridotto di lire 66.000, corrispondente ad un terzo della diaria (lire 193.000 + lire 58.000 quale quota media per contributi previdenziali, assistenziali ed Irpef, ai sensi delle leggi 8 agosto 1995, n. 335, e 23 dicembre 1996, n. 662 = lire 251.000 x 5 persone x 4 giorni)	L.	5.020.000
<i>Spese di viaggio:</i>		
biglietto aereo andata-ritorno Roma-Pretoria (lire 7.000.000 x 5 persone = lire 35.000.000 + lire 1.750.000, quale maggiorazione del 5 per cento)	»	36.750.000
Totale onere (articolo 3, comma 1)	L.	45.770.000

Articolo 3, comma 1:

Al fine di consentire la partecipazione alle riunioni della Commissione difesa, incaricata dell'esame dei programmi operativi, che si riu-

nirà alternativamente in Sud Africa ed in Italia, viene previsto l'invio di funzionari in Sud Africa.

Nell'ipotesi dell'invio di sette funzionari a Johannesburg per un periodo di tre giorni, sulla base del precedente calcolo, la relativa spesa è così suddivisa:

Spese di missione:

pernottamento (lire 200.000 al giorno x 3 giorni x 7 persone)	L.	4.200.000
diaria giornaliera: (lire 251.000 x 3 giorni x 7 persone)	L.	5.271.000

Spese di viaggio:

biglietto aereo andata-ritorno Roma-Johannesburg (lire 7.000.000 x 7 persone = lire 49.000.000 + lire 2.450.000 quale maggiorazione del 5 per cento)	»	51.450.000
		<hr/>
Totale onere (articolo 3, comma 1)	L.	60.921.000
		<hr/> <hr/>

Articolo 2:

Per favorire il coordinamento delle attività, viene previsto lo scambio di funzionari militari.

Per gli scambi suddetti, vale il principio secondo cui le spese di viaggio sono a carico della Parte inviante e quelle di vitto e alloggio sono sostenute dalla Parte ospitante (articolo 6).

Nell'ipotesi che il nostro Paese possa ospitare per un periodo di trenta giorni, ogni due anni, n. 20 unità provenienti dal Sud Africa, la relativa spesa è così quantificata:

Spese per vitto e alloggio:

(lire 180.000 x 20 persone x 30 giorni)	»	108.000.000
---	---	-------------

Nella ipotesi dell'invio ogni due anni in Sud Africa di n. 5 funzionari, le relative spese sono limitate soltanto a quelle di viaggio e, sulla base del precedente calcolo, vengono così quantificate:

biglietto aereo andata-ritorno Roma-Johannesburg (lire 7.000.000 x 5 persone = lire 35.000.000 + lire 1.750.000 quale maggiorazione del 5 per cento)	»	36.750.000
		<hr/>
Totale onere (articolo 2)	L.	144.750.000
		<hr/> <hr/>

Pertanto, l'onere da porre a carico del bilancio dello Stato, da iscriverlo nello Stato di previsione del Ministero della difesa, a decorrere dal 1999 e per ciascuno dei bienni successivi, è di lire 251.441.000, in cifra tonda lire 252.000.000.

Si fa presente, infine, che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri recati dal disegno di legge relativamente al numero dei funzionari, delle riunioni e loro durata, costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell'attuazione dell'indicato provvedimento.

Peraltro, tenuto conto delle esperienze verificatesi in analoghi Accordi già in vigore, si precisa che:

l'eventuale richiesta per le attività di addestramento per il personale da impiegare nelle attività militari e sportive (articoli 1-3) potranno essere accolte soltanto in relazione alla disponibilità dei posti previsti negli appositi corsi e previo rimborso dei relativi oneri da parte del Paese richiedente;

gli eventuali programmi di assistenza tecnica (articoli 1 e 4) nonché lo sviluppo di progetti congiunti in materia di equipaggiamenti saranno svolti su rimborso dei relativi oneri da parte del Paese richiedente e senza aggravio di spese per il bilancio nazionale;

l'articolo 9, prevede la possibilità per i Paesi contraenti di poter integrare l'Accordo con appositi accordi tecnici; va da sé che, ove venissero rivisti i programmi rispetto a quanto indicato nel presente provvedimento, si renderà necessario predisporre un apposito disegno di legge che autorizzi il finanziamento delle maggiori spese.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Sud Africa per la cooperazione nel campo della difesa e degli equipaggiamenti della difesa, fatto a Roma il 10 giugno 1997.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 8 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. All'onore derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in annue lire 252 milioni per anni alterni a decorrere dal 1999, si provvede, per il triennio 1999-2001, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ACCORDO

FRA IL GOVERNO

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

ED IL GOVERNO DELLA

REPUBBLICA DEL SUD AFRICA PER LA

COOPERAZIONE NEL CAMPO DELLA DIFESA E

DEGLI EQUIPAGGIAMENTI DELLA DIFESA

· ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL SUD AFRICA PER LA COOPERAZIONE NEL CAMPO DELLA DIFESA E DEGLI EQUIPAGGIAMENTI DELLA DIFESA

· P R E F A Z I O N E

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Sud Africa, da qui in poi indicati congiuntamente come le "Parti" e separatamente come la "Parte";

TENENDO CONTO del vantaggio che deriva ad entrambe le Parti da una più efficace cooperazione nel campo degli equipaggiamenti della Difesa, nel quadro della collaborazione esistente fra i due Paesi;

DESIDERANDO trarre il massimo beneficio dalle rispettive capacità tecnologiche e industriali e promuovere la cooperazione fra le proprie industrie;

PRENDENDO ATTO che gli accordi derivanti dalla attuazione del presente Accordo saranno conformi alle rispettive linee di condotta nazionali e internazionali e che non interferiranno con le leggi nazionali dei propri Paesi né recheranno danno agli impegni presi dai rispettivi Paesi in campo internazionale; e

RIBADENDO che la cooperazione fra le due Parti promuove la pace e la stabilità e che tale cooperazione non è rivolta contro Paesi terzi.

CONCORDANO quanto segue:

ARTICOLO 1

OBIETTIVO

Le Parti coopereranno nel campo degli equipaggiamenti della Difesa, conformemente alle rispettive leggi nazionali ed ai rispettivi impegni internazionalmente assunti, tramite:

- (a) la determinazione e la definizione di programmi in cooperazione per il trasferimento di equipaggiamenti connessi con la Difesa e di equipaggiamenti d'addestramento e di assistenza tecnica;
- (b) la promozione della cooperazione tecnica nel campo della ricerca e sviluppo e delle tecnologie di componenti;
- (c) l'approvvigionamento reciproco di equipaggiamenti per la Difesa direttamente dalle ditte e industrie produttrici delle Parti;
- (d) la promozione della cooperazione industriale fra le società ed Enti governativi dei due Paesi, riguardo agli equipaggiamenti della Difesa ed altri equipaggiamenti ad essa connessi;

- (e) l'offerta di tecnologie di verifica di qualità, inclusi standard, specifiche e documentazioni pertinenti da parte dei Ministeri della Difesa delle due Parti, per quanto concerne i contratti cui si fa specifico riferimento nel presente Accordo.

ARTICOLO 2

SCOPO

- (1) Le Parti affideranno al Ministero della Difesa della Repubblica Italiana ed al Segretario alla Difesa del Ministero della Difesa della Repubblica del Sud Africa l'attuazione generale del presente Accordo. Per il coordinamento normale delle attività, le Parti designeranno un punto centrale in ciascun Ministero della Difesa, che riferirà ai funzionari preposti all'attuazione generale.
- (2) Le Parti coopereranno in base al principio della reciprocità, che prevede:
- scambio di visite, a livello di Ministri della Difesa, Capi di Stato Maggiore delle Forze Armate e i loro Stati Maggiori, nonché di altre autorità dei Ministeri della Difesa;
 - mantenimento di contatti e rapporti fra i Ministeri della Difesa di entrambi i Paesi, tramite scambio di delegazioni ufficiali militari e industriali;
 - incontro di delegazioni in rappresentanza di unità militari e istituti d'addestramento militare;
 - visite ufficiali di navi da guerra, scambio di visite di aerei militari e unità dell'esercito;
 - sviluppo di collegamenti sportivi e pubblicitari tra le Forze Armate di entrambi i Paesi.
- (3) Le Parti si impegnano a favorire l'apertura e il funzionamento degli staff di addetti militari dei loro Paesi in ciascun rispettivo Paese.

ARTICOLO 3

COMITATO CONGIUNTO E COMMISSIONE DEGLI STATI MAGGIORI DIFESA

- (1) Ai fini dell'attuazione del presente Accordo, le Parti stabiliscono di costituire un Comitato Congiunto ed una Commissione degli Stati Maggiori Difesa. Entrambi gli Organismi saranno composti da non più di sette membri di ognuna delle Parti.
- (2) Il Comitato Congiunto si riunirà nei primi sei mesi di ogni anno, così come reciprocamente concordato dalle Parti, alternativamente in Italia e Sud Africa. Il Comitato sarà presieduto, alternativamente, dal Segretario Generale e Direttore Nazionale per gli Armamenti per la Parte italiana e il Segretario di Stato per la

Difesa della Repubblica del Sūd Africa in conformità al principio della "Presidenza della Sessione del Paese ospitante".

Il Comitato Congiunto dovrà:

- (a) individuare e definire le aree di possibile cooperazione:
 - (i) esaminando e definendo le esigenze tecnico-operative di equipaggiamenti connessi con la difesa;
 - (ii) agevolando e promuovendo la cooperazione industriale, ivi incluse le attività di coproduzione;
 - (b) agevolare i contatti fra industrie ed enti governativi da entrambe le parti;
 - (c) definire il supporto tecnico e d'addestramento necessario allo sviluppo della cooperazione nel campo della difesa;
 - (d) favorire la concessione delle licenze d'esportazione da entrambe le Parti, per quanto concerne materiali, software, expertise/assistenza tecnica e servizi relativi a contratti stipulati con industrie o enti governativi;
- (3) La Commissione degli Stati Maggiori Difesa si incontrerà, se e quando necessario, in uno dei due Paesi, previo accordo tra le Parti, e dovrà:
- (a) definire i supporti operativi ed addestrativi, ritenuti necessari allo sviluppo del settore operativo della cooperazione nel settore Difesa;
 - (b) sviluppare e finalizzare un programma di scambi militari in accordo con le necessità delle Forze Armate delle Parti. I programmi saranno coordinati tramite gli Addetti Militari di Roma e Pretoria, che fungeranno anche da controllori;
 - (c) la Commissione degli Stati Maggiori Difesa potrà, inoltre, stabilire specifici Sottogruppi di lavoro composti da personale militare delle Parti, se e quando necessario.
Tali sottogruppi osserveranno le direttive della Commissione degli Stati Maggiori Difesa e riferiranno a tale organismo gli esiti del proprio lavoro.

ARTICOLO 4

ASSISTENZA E INFORMAZIONE

- (1) Ogni Parte informerà le industrie del proprio Paese in merito al presente Accordo ed offrirà ogni possibile assistenza, in armonia con le proprie leggi nazionali.
- (2) a. Ognuna delle Parti garantirà che tutti i materiali classificati, le bozze di progetti e le specifiche tecniche, scambiate in base al presente Accordo, saranno trattate in tutta sicurezza. In conformità alle rispettive leggi nazionali, entrambe le Parti attribuiranno a informazioni e materiali classificati lo stesso grado di

protezione di sicurezza, o un grado più elevato, che è previsto per i loro materiali ed informazioni con classifica equivalente

- b. I gradi corrispondenti di protezione di sicurezza previsti dalle due Parti sono:

Repubblica Italiana

SEGRETO
RISERVATISSIMO
RISERVATO

Repubblica del Sud Africa

SECRET
CONFIDENTIAL
RESTRICTED

- c. Le Parti assicureranno che i documenti, i materiali e le tecnologie scambiati in base al presente Accordo, saranno usati unicamente ai fini e nel contesto dell'Accordo.
- d. Ai sensi del presente Accordo, il trasferimento a terzi di informazioni, documenti, materiali e dati tecnici concernenti la Difesa, siano essi classificati o non classificati, sarà subordinato all'approvazione scritta del Governo, Agenzia o Società che li hanno originati, a meno che non sia diversamente concordato in modo specifico dalle Parti.
- e. Qualora, ai sensi del presente Accordo, informazioni classificate dovessero essere oggetto di scambio tra industrie ed entità diverse dalle Parti, Accordi di sicurezza separati dovranno essere presi tra le Autorità responsabili di entrambe le Parti.
- f. In occasione di visite di cittadini di una delle due Parti ad organizzazioni e/o ditte che implica accesso ad informazioni classificate, si dovrà assicurare che siano state seguite le procedure reciprocamente previste dalle due Parti. Si dovrà altresì reciprocamente assicurare che i visitatori abbiano ricevuto il nulla osta di sicurezza adeguato.

ARTICOLO 5

DECISIONI

Le due Parti esamineranno e prenderanno insieme decisioni su problemi e/o questioni concernenti:

- (a) sviluppo congiunto o produzione congiunta di materiali reciprocamente individuati;
- (b) inviti a Paesi terzi di partecipazione a progetti in comune che stiano per essere attuati dalle Parti;
- (c) richieste di Paesi terzi di partecipazione a progetti in comune.

ARTICOLO 6

SPESE

Il finanziamento delle riunioni e delle visite effettuate ai fini del presente Accordo avverrà come segue:

- (a) saranno a carico della Parte invitata tutte le spese di viaggio fino al punto d'ingresso stabilito dal Paese ospitante, e suo ritorno, comprese le spese di vitto e alloggio dei suoi cittadini;
- (b) saranno a carico del Paese ospitante le spese relative al trasporto della Parte invitata dal punto d'ingresso situato nel proprio Paese, e provvederà inoltre a fornire alloggio e ad organizzare programmi culturali;
- (c) ognuna delle due Parti si assumerà la responsabilità del trasporto sanitario dei propri cittadini ammalati, ecc.;
- (d) il principio generale della reciprocità non sarà valido nel caso di vasti gruppi, come ad esempio orchestre, gruppi artistici o squadre sportive. In questi casi la procedura finanziaria sarà stabilita di reciproco accordo fra le Parti;
- (e) se una Parte invia all'altra delegazioni informali, missioni culturali o commerciali che esulano dal contesto del presente Accordo, questo articolo non sarà applicato. Tutte le spese saranno a carico della Parte che invia la delegazione. La Parte ospitante si adopererà che siano promossi gli opportuni contatti.

ARTICOLO 7

CONTROVERSIE

Ogni controversia in merito all'interpretazione e applicazione del presente Accordo sarà risolto tramite consultazione e trattative fra le Parti e, se necessario, per il tramite dei canali diplomatici.

ARTICOLO 8

ENTRATA IN VIGORE

Il presente Accordo entrerà in vigore nel momento in cui entrambe le Parti avranno notificato reciprocamente la propria conformità ai rispettivi requisiti costituzionali per l'adempimento del presente Accordo. La data di entrata in vigore sarà la data dell'ultima notifica.


ARTICOLO 9

CESSAZIONE ED EMENDAMENTI

- (1) Il presente Accordo rimarrà in vigore per un periodo di cinque anni, a meno che l'una o l'altra delle due Parti non notifichi all'altra, per iscritto, sei mesi in anticipo, la sua intenzione di porre termine all'Accordo. Allo scadere del periodo dei cinque anni, l'Accordo può essere prolungato ulteriormente, con reciproco accordo espresso per iscritto.
- (2) La cessazione del presente Accordo non compromette l'attuazione dei contratti già firmati, che saranno attuati in base ai principi precedentemente stabiliti per ognuno di essi.
- (3) Gli adempimenti stabiliti nell'articolo 4 devono essere mantenuti in ogni caso.
- (4) Il presente Accordo può essere emendato in qualunque momento, di reciproco accordo fra le Parti, tramite uno scambio di note diplomatiche.

IN FEDE DI CHE I SOTTOSCRITTI RAPPRESENTANTI, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato e sigillato il presente Accordo

Fatto a Kenia il giorno 10 del mese di luglio
nell'anno Mille novecento novantasette in due originali, ciascuno nelle lingue italiana ed inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.


PER IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA ITALIANA


PER IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA DEL SUD AFRICA